Art, 14 Pari opportunità di genere

- te Direzioni, nell'ambito della contrattazione decentrata, individueranno quel posti di servizio che non possono prevedere l'impiego in modo indifferenziato dal punto di vista del genere. Sulla base dei posti di servizio così determinati verrà calcolata l'aliquota del personale corrispondente per genere.
- Sulla base di quanto previsto al comma precedente, le Direzioni provvederanno a calcolare, per differenza, il numero dei posti di servizio ove è impiegabile il Personale in modo Indifferenziato.
- Sulla base dell'aliquota di cui al comma precedente si calcolerà il rapporto per genere che dovrà essere utilizzato nei processi d'impiego e mobilità interna nei suddetti posti.
- Nell'ambito della contrattazione decentrata in sede locale, saranno quindi definite le modalità di impiego e di mobilità nei posti di servizio di cui al comma 2.

TITOLO V - MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 15 - mobilità interna

CP CRIL

C18833

To 18

8

gifter

Il sistema di mobilità interna è finalizzato alla funzionalità ed efficienza del servizio ed offre a tutto il personale pari opportunità di esperienze e crescita professionale. Per tali motivi l'accesso ai servizi indicati dall'art. 9 comma 2 dell'A.N.Q. dall'amministrazione ha luogo mediante interpello aperto a tutti fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.

15A-622

- A tal fine le Direzioni avranno cura di indicare i suddetti posti di servizio e i ruoli necessari per la loro copertura che verranno stabiliti per il tramite della contrattazione decentrata locale.
- La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:
 - a. Dimissione;
 - b. Trasferimento ad altra sede o ad altro incarico;
 - c. Distacco a domanda per più di mesi quattro, salvaguardando le situazioni protette connesse alla maternità;
 - d. Comportamento negligente nella funzione espletata, sanzionato disciplinarmente, per fatti inerenti all'ufficio, con sanzione superiore alla censura a cui consegua un provvedimento di rimozione:
 - e. Avvicendamento programmato.
- 4) In considerazione del fatto che alcune funzioni sono previste quali specializzazioni del Corpo di Polizia Penitenziaria e/o la loro gestione fa capo ad Uffici Dipartimentali, la mobilità in uscita, in ragione dei presupposti di cui ai punti c, e è esclusa per:
 - a. Matricolisti;
 - b. Addetti informatici:
 - c. Addetti TLC;
 - d. Armaioli;
 - e. Istruttori di tiro;
 - f. Gestori Sale Convegno
- 5) Il personale che alla data dell'approvazione del presente Protocollo risulta assegnato ad un posto di servizio in seguito a interpello a tempo indeterminato conserverà l'incarico senza avvicendamento.
- 6) In considerazione della modifica apportata all'art. 5 comma 3 legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 172, è consentito l'impiego del Personale del Corpo di Polizia penitenziaria in attività amministrative a supporto e direttamente connesse ai servizi d'istituto. In tal senso tali esigenze verranno ricomprese nella previsione di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso le esigenze prospettate non potranno superare i vincoli delle piante organiche.
- 7) Le parti concordano che in sede di contrattazione decentrata regionale si proceda all'individuazione dei criteri generali atti a regolare la mobilità dei posti di servizio che potranno essere oggetto di un avvicendamento programmato, lasciando alla contrattazione decentrata a livello d'istituto l'individuazione dei posti di servizio, i tempi e le modalità di tale avvicendamento e dell'eventuale affiancamento, con particolare attenzione acchè tali parametri non minino l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. In ogni modo si concorda, sin d'ora, che il periodo massimo degli incarichi non sia superiori ad anni cinque.
- 8) Nell'Ipotesi in cui si debba attingere al Personale delle cariche fisse per ovviare a contingenti esigenze operative, onde garantire il regolare funzionamento degli Uffici, dovrà essere applicato un criterio di rotazione.